

AVVISO PUBBLICO
PER IL FINANZIAMENTO DI PIANI DI WELFARE AZIENDALE
PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO
2023-2025

a valere sul PR FSE+ 2021-2027

**Attività Pad 1.c.4 Interventi innovativi a sostegno della conciliazione
tra vita privata e professionale di donne e uomini**

Indice generale

Art. 1 Riferimenti normativi.....	1
Art. 2 Premesse.....	3
Art. 3 Finalità generali.....	4
Art. 4 Tipologie di interventi ammissibili.....	4
Art. 5 Soggetti beneficiari.....	8
Art. 6 Dotazione finanziaria e tipologia di finanziamento.....	9
Art. 7 Spese ammissibili.....	10
Art. 8 Scadenza e modalità di presentazione delle domande.....	10
Art. 9 Documenti da presentare.....	11
Art. 10 Definizioni e specifiche modalità attuative.....	12
Art. 10.1 Definizione delle priorità.....	12
Art. 10.2 Altre modalità attuative.....	12
Art. 11 Ammissibilità.....	12
Art. 12 Valutazione tecnica.....	13
Art. 13 Istruttoria e approvazione delle proposte.....	13
Art. 14 Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato e modalità di erogazione del finanziamento.....	14
Art. 14.1 Avvio e termine del progetto.....	14
Art. 14.2 Variazioni al progetto.....	15
Art. 14.3 Modalità di rendicontazione delle spese.....	15
Art. 14.4 Erogazione del finanziamento.....	18
Art. 14.5 Verifiche.....	18
Art. 15 Informazione e pubblicità.....	18
Art. 16 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive.....	19
Art. 17 Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).....	20
Art. 18 Reclami.....	21
Art. 19 Responsabile del procedimento.....	21
Art. 20 Informazioni sull'avviso.....	21
ALLEGATI.....	21

Art. 1 Riferimenti normativi

La Regione Toscana adotta il presente Avviso in coerenza con le seguenti disposizioni:

- Reg. (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- Reg. (UE) 1057/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+);
- Reg. (UE) 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
- il Regolamento (UE) n. 316/2019, che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- Regolamento (UE) n. 360/2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;
- Decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
- Decisione della Commissione C(2022) n. 6089 del 19 agosto 2022 che approva il programma regionale "PR Toscana FSE+ 2021-2027", per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Toscana in Italia;
- Delibera della Giunta Regionale n. 1016 del 12 settembre 2022 con la quale è stato preso atto del testo del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata Decisione;
- D.G.R. n. 122 del 20 febbraio 2023 con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio del PR FSE+ 2021-2027;
- Decisione di Giunta Regionale n.4 del 07 aprile 2014 con la quale sono state approvate le "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti";
- D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 recante il Regolamento sui criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di

programmazione 2014/2020 e s.m.i., a cui si fa riferimento nelle more dell'adozione della nuova norma nazionale in materia di ammissibilità delle spese per il periodo 2021-2027;

- D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n.58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all'art. 35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato;
- Decisione n.2 del 19 giugno 2023 “ Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Approvazione del Sistema di gestione e controllo”;
- D.G.R. n. 610 del 05 giugno 2023 che approva il Manuale per i beneficiari - Disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027;
- Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18 novembre 2022;
- Risoluzione del Parlamento Europeo “Creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale” del 13 settembre 2016;
- Direttiva 1158/2019 del Parlamento e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio;
- Comunicazione 152 del 5 marzo 2020 della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni “ Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025”;
- principi orizzontali individuati all'art.9 del Reg. (UE) 1060/2021 con particolare riferimento al rispetto dei diritti fondamentali e alla conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la parità tra uomini e donne, l'integrazione di genere e la integrazione della prospettiva di genere, dell'accessibilità per le persone con disabilità;
- Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n.198 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n.246;
- «Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026» presentata il 5 agosto 2021 dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia al Consiglio dei ministri, previa informativa in sede di Conferenza unificata;
- L. n. 162 del 5 novembre 2021 “Modifiche al codice di cui al D.Lgs 11 aprile 2006 n.198 e altre disposizioni in materia di parità tra uomo e donna in ambito lavorativo” che istituisce la certificazione della parità di genere volta ad attestare l'efficacia delle misure organizzative adottate dal datore di lavoro per rimuovere le disparità di genere;
- Decreto Interministeriale n.402 del 17 dicembre 2021 che individua per il 2022 i settori e professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna;
- D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare

- per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio";
- Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e successive modifiche e integrazioni;
 - Regolamento di esecuzione della L.R. n. 32/2002, approvato con D.G.R. n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R dell'8 agosto 2003, e ss.mm.ii;
 - Legge Regionale 2 aprile 2009, n. 16 "Cittadinanza di genere";
 - Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025 approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023;
 - Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) 2023 approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 08 settembre 2022, n. 75, la relativa Nota di aggiornamento al DEFER 2023, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 110 del 22 dicembre 2022, e la successiva integrazione alla Nota di aggiornamento al DEFER 2023, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 53 del 28 giugno 2023, che prevede il Progetto 21 Ati il progetto per le donne in Toscana avente, tra gli altri, l'obiettivo di "Promuovere la conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa";
 - Decisione di Giunta Regionale n.3 del 22 maggio 2023 con la quale è approvato il Cronoprogramma dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica con proiezione triennale;
 - D.G.R. n. 1244 del 23/10/2023 avente ad oggetto l'approvazione degli elementi essenziali dell'Avviso pubblico per il finanziamento di piani di welfare aziendale per la conciliazione vita-lavoro finanziato nell'ambito del PR FSE+ 2021-2027;
 - Dalla banca dati EUR_ Infra non risultano procedure di infrazione per inadempienze di competenza della Regione Toscana sulle materie oggetto del presente avviso. Le operazioni selezionate in esito alla presente procedura non sono quindi oggetto di parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'art. 258 TFUE.

Art. 2 Premesse

Benché nell'ultimo decennio si sia assistito in Toscana ad una riduzione dei divari di genere nel mondo del lavoro, ancora oggi questi divari sussistono e sono fortemente legati alle responsabilità di cura, che gravano prevalentemente sull'universo femminile. Analisi socio-economiche rilevano, infatti, come i tassi di occupazione femminile diminuiscano sensibilmente all'aumentare del numero dei figli. Alle necessità di accudimento dei minori si sommano, inoltre, le conseguenze legate l'invecchiamento della popolazione, che impongono a chi non può disporre delle strutture di assistenza per i familiari anziani di rinunciare al lavoro a tempo pieno.

Le difficoltà a conciliare lavoro e impegni familiari ingenerano un calo della felicità personale, conflittualità nei luoghi di lavoro e ridotto benessere sociale. Al contrario, si rileva come le aziende attente alle necessità dei lavoratori favoriscano un rapporto di fiducia che stimola la motivazione ed il coinvolgimento, generando un impatto positivo sulla qualità del lavoro e sulla produttività interna.

Conciliare i tempi di vita e di lavoro è dunque un tema determinante per le donne, per la società e per le aziende stesse.

Queste ultime sono pertanto chiamate ad adottare servizi e modelli innovativi che contribuiscano a garantire un migliore equilibrio tra vita privata e vita professionale e di tutelare la partecipazione

delle donne nel mercato del lavoro.

Importanti studi nazionali ed internazionali evidenziano come ambienti di lavoro equilibrati e diversificati al loro interno siano alla base di aziende più forti, più efficienti e innovative¹.

È importante, dunque, che il tema della conciliazione vita–lavoro entri sempre più a far parte della cultura di impresa, prevedendo

- un'organizzazione più flessibile in termini di orario² e di luogo di lavoro
- l'attivazione di servizi volti a supportare il lavoratore nelle incombenze della vita familiare, per l'assistenza e la cura di figli o familiari non autosufficienti o per il disbrigo di pratiche domestiche³, affinché lavoratori e lavoratrici possano dedicare tempo alle necessità familiari senza per questo rinunciare al perseguimento di obiettivi in ambito lavorativo.

Art. 3 Finalità generali

Il presente Avviso, che ai sensi dell'art. 22 par. 3 del Reg. (UE) 1060/2021 si identifica come operazione di importanza strategica, promuove l'adozione di modalità organizzative flessibili e misure di welfare di conciliazione, volte a garantire alle lavoratrici e ai lavoratori un miglior equilibrio tra vita lavorativa e cure familiari e favorire anche attraverso la corresponsabilità dei compiti di cura la partecipazione delle donne nel mondo del lavoro.

La misura eroga contributi ai datori di lavoro che a far data dal presente Avviso adottano ed attuano **Piani di welfare di conciliazione**, definiti in considerazione dei bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori; incentiva, inoltre, la costituzione di Reti di welfare territoriale per l'attivazione di servizi di conciliazione, da erogare a lavoratrici/tori e alle loro famiglie.

L'adozione di misure di conciliazione, destinate prioritariamente ad una maggiore inclusione delle donne nel mondo del lavoro, è promossa nella prospettiva della certificazione della parità di genere, introdotta dalla legge n. 162/2021⁴.

Art. 4 Tipologie di interventi ammissibili

Il presente Avviso sostiene l'adozione di misure di conciliazione dei tempi vita-lavoro attraverso il finanziamento delle seguenti tipologie di azioni:

1. *Definizione del Piano di welfare di conciliazione*
2. *Attuazione delle misure previste dal Piano*
3. *Costituzione di una rete di welfare territoriale o inter-aziendale a sostegno della conciliazione*

Promuove, inoltre, l'introduzione di un sistema di gestione per la parità di genere attraverso la

4. *Redazione di un Piano strategico UNI/PDR 125:2022*

¹ Uno di questi studi in particolare rileva come le organizzazioni che si distinguono in tema di equilibrio di genere abbiano il 15% di probabilità in più di generare fatturato rispetto alle altre aziende

² Ad es. flessibilità in entrata e in uscita, compensazione dell'orario lavorativo, permessi e congedi, la gestione autonoma degli orari di lavoro, job sharing, etc..

³ I cosiddetti servizi salvatempo o cost-saving, come ad es. disbrigo pratiche amministrative, svolgimento di operazioni bancarie, pagamento bollette, spesa pronta con consegna in azienda, servizio lavanderia/stireria, servizi di pulizia, altri servizi assimilati.

⁴ I parametri di riferimento per l'ottenimento della certificazione di parità sono indicati nella norma UNI/PDR 125:2022, recepita dal Ministero delle Pari Opportunità con decreto del 29 aprile 2022.

Ciascun progetto dovrà necessariamente prevedere lo sviluppo delle prime due azioni indicate nel presente articolo, mentre è facoltativa la realizzazione della terza e della quarta azione.

1. Definizione del Piano di welfare di conciliazione

Il Piano di welfare⁵ sarà finanziato se adottato in data successiva alla data di approvazione del presente Avviso e dovrà prevedere l'introduzione di misure di flessibilità oraria/organizzativa e/o misure di welfare di conciliazione di cui al punto 2. del presente articolo.

Sarà possibile finanziare la redazione del Piano (che potrà essere svolta internamente all'azienda o anche da consulenti esterni), la consulenza di fornitori (providers) o altri esperti in materia di welfare, l'acquisto/utilizzo di eventuali piattaforme informatiche per l'erogazione delle misure di welfare, il supporto legale, fiscale o amministrativo.

Ai fini della definizione del Piano sono richieste almeno le seguenti attività:

Attività di analisi e di informazione nei confronti delle/i lavoratrici/lavoratori

L'attività di analisi condotta sulla popolazione aziendale e sul contesto organizzativo è volta a rilevare le caratteristiche della popolazione aziendale (numerosità, caratteristiche socio-demografiche e comportamenti aziendali), i fabbisogni sociali delle lavoratrici e dei lavoratori⁶ ed i servizi di welfare già disponibili. Le misure di welfare di conciliazione individuate dovranno tener conto di quanto emerso dall'attività di analisi rispetto ai fabbisogni espressi.

L'attività informativa è finalizzata ad illustrare alle/ai destinatarie/i degli interventi le finalità del Piano e le modalità di adesione.

Definizione del Piano di welfare di conciliazione⁷

Il Piano (di durata almeno annuale) dovrà prevedere la descrizione di obiettivi e risultati attesi in termini di conciliazione vita-lavoro; misure di flessibilità e/o di welfare di conciliazione coerenti con le esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici; indicazione dei destinatari delle misure (indicando le categorie di lavoratori/lavoratrici); importi (credito welfare); gli strumenti di attuazione del piano - scelta provider, fornitori, etc.-; le azioni e canali di comunicazione interna; le procedure per monitorare l'attuazione del piano; la tempistica di attuazione.

Adozione del Piano di welfare

Il Piano di welfare - che potrà essere di natura obbligatoria o volontaria, contrattuale o unilaterale - dovrà essere adottato e formalizzato attraverso un contratto o un accordo collettivo aziendale, con regolamento aziendale, o atto liberale, a seconda della fonte normativa da cui si origina.

Monitoraggio sull'utilizzo delle misure di welfare di conciliazione da parte dei lavoratori e breve valutazione

Al termine delle attività per le quali è richiesto il contributo è previsto un report/relazione di monitoraggio e valutazione sulle misure adottate e le ricadute in termini, a titolo esemplificativo, di

⁵ Riguardo alla progettazione dei piani di welfare è possibile far riferimento alla Prassi UNI/PdR 103:2021 sul tema "Welfare aziendale - Requisiti per la progettazione, la realizzazione e valutazione di progetti di welfare aziendale e requisiti di competenza del welfare manager".

⁶ Ai fini del welfare, i familiari qui citati possono anche non essere conviventi e non essere fiscalmente a carico (Circolare dell'Agenzia delle Entrate 238/E del 2000): coniuge non legalmente ed effettivamente separato (vi rientra anche il partner nelle unioni civili di cui alla Legge 76/2016); figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati; genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; adottanti; generi e nuore; suocero e la suocera; fratelli e le sorelle germani o unilaterali.

⁷ Ci si riferisce esclusivamente alle misure di welfare non collegate al risultato di impresa (o premio di produttività)

produttività, riduzione dell'assenteismo e di ritardi/richieste di permessi straordinari, riduzione del tasso di turnover, miglioramento dell'attrattività e della capacità di reclutamento dell'azienda, etc.

Azioni formative, di consulenza o di accompagnamento

Sarà possibile, inoltre, prevedere azioni formative, di consulenza o di accompagnamento negli ambiti della gestione dei processi di innovazione organizzativa, del welfare management, della responsabilità sociale, della psicologia del lavoro, etc., destinate alle figure apicali della struttura e finalizzate a supportare un percorso di strategie e interventi che vanno nella direzione della conciliazione, della parità e dell'inclusione.

2. Attuazione delle misure previste dal Piano

Il Piano di welfare di conciliazione, elaborato in considerazione dei bisogni di cura familiare dei propri dipendenti/collaboratori e dei loro familiari, dovrà prevedere misure in materia di conciliazione quali:

- flessibilità oraria e/o organizzativa: flessibilità rispetto ai tempi e luoghi di lavoro (ad es. flessibilità oraria in entrata e uscita, banca ore, integrazione congedo di maternità/paternità, permessi aggiuntivi, congedo per motivi familiari, smart working, etc.)

- servizi di welfare di conciliazione della tipologia *cost saving*, per la cura o l'assistenza ad anziani o familiari non autosufficienti (di cui all'art.51 co.2, lett. f-ter del TUIR), o per l'educazione e istruzione dei figli (di cui all'art.51 co.2, lett. f-bis del TUIR⁸); o *time saving*, a supporto dell'organizzazione familiare (es: disbrigo pratiche amministrative, operazioni bancarie, pagamento bollette, spesa pronta con consegna in azienda, servizio lavanderia/stireria, servizi di pulizia, altri servizi assimilati).

I servizi di conciliazione previsti dal Piano potranno essere erogati sia in forma diretta da parte dell'azienda, che in forma indiretta mettendo a disposizione un "credito welfare", fruibile anche tramite l'utilizzo di una piattaforma ad hoc ed erogato attraverso buoni acquisto o sotto forma di rimborso spese.

3. Costituzione di una Rete di welfare territoriale o inter-aziendale a sostegno della conciliazione

La costituzione di una rete di welfare territoriale o inter-aziendale per la conciliazione consente di superare il limite posto dalla ridotta dimensione di impresa e in tal senso va incontro a quelle realtà economiche che da sole possono avere maggiori difficoltà nel mettere in campo soluzioni a sostegno del benessere dei lavoratori.

La collaborazione tra imprese, finalizzata all'attivazione di nuove misure di conciliazione condivise, può concretizzarsi nell'acquisto, produzione o gestione di servizi di interesse comune offerti sul territorio da enti del terzo settore, enti bilaterali, rappresentanze territoriali, altre imprese, amministrazioni pubbliche locali, etc.

La costituzione della rete di welfare è attestata dalla sottoscrizione di un accordo, un protocollo, o un contratto di rete sottoscritto dai diversi operatori economici ed eventuali soggetti terzi.

Potranno essere finanziate nell'ambito di questa tipologia di azione le attività propedeutiche alla

⁸ Ad esclusione del sostegno della frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia mediante riduzione o azzeramento delle rette/tariffe pagate dalle famiglie, per la quale è già prevista una misura regionale dedicata, e delle borse di studio.

creazione della rete territoriale di welfare (incontri e contatti con i partner della rete per la scelta di un paniere di servizi di conciliazione condivisi da erogare ai propri dipendenti/collaboratori e familiari, l'individuazione dei soggetti erogatori dei servizi, la definizione delle modalità di funzionamento della rete, etc.) ed eventuali costi correlati alla sottoscrizione dell'accordo/protocollo/contratto di rete.

Anche in caso di costituzione della rete di welfare, il Piano di cui al precedente articolo dovrà essere redatto a livello di singola azienda.

4. Piano strategico UNI/PDR 125:2022

I datori di lavoro che intendono avvicinarsi al tema della certificazione della parità di genere ed avviare i primi passi nel rispetto della norma UNI/PdR 125:2022 potranno prevedere nell'ambito del progetto l'adozione di un Piano strategico orientato allo sviluppo di un ambiente di lavoro inclusivo⁹.

Sarà finanziata la redazione del Piano, così come previsto dalla norma UNI/PDR 125:2022.

Attività PAD:

Priorità:	1. Occupazione
Obiettivo specifico:	c - Promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini al mercato del lavoro, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi abbordabili di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti
Azione PR:	Soluzioni innovative di welfare aziendale e interventi per favorire il gender balance nelle imprese, incluse misure rivolte alla conciliazione dei tempi di vita-lavoro
Attività PAD:	1.c.4
Risorse disponibili:	7.570.949,85 (risorse previste per il biennio 2023-2025)
Obiettivi dell'intervento:	Promuovere lo sviluppo di misure di welfare di conciliazione al fine di favorire un miglior equilibrio tra vita lavorativa e cure familiari e sostenere la corresponsabilità dei compiti di cura e la partecipazione delle donne nel mondo del lavoro
Beneficiari	Datori di lavoro (imprese, enti, associazioni, liberi professionisti e in generale tutti i datori di lavoro con esclusione delle persone fisiche in qualità di datori di lavoro domestico)
Destinatari	Lavoratrici/ lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato, con contratto di somministrazione, con contratto di apprendistato, soci di cooperative, collaboratrici /ori coordinati e continuativi, tirocinanti. Sono esclusi membri del CdA che non svolgono attività lavorativa nell'impresa e titolari di impresa.

⁹ In coerenza con le Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere, il piano strategico dovrà prevedere:

- a) identificazione dei processi aziendali correlati ai temi relativi alla parità di genere;
- b) identificazione dei punti di forza e di quelli di debolezza rispetto ai temi;
- c) definizione degli obiettivi;
- d) definizione delle azioni decise per colmare i gap;
- e) definizione, frequenza e responsabilità di monitoraggio dei KPI definiti.

Modalità di rendicontazione	Costi diretti ammissibili + tasso forfettario del 7% a copertura dei costi indiretti (Regolamento UE 1060/2021 art.54, lett.a)
------------------------------------	---

Art. 5 Soggetti beneficiari

I progetti possono essere presentati da datori di lavoro¹⁰ in possesso dei seguenti requisiti:

- avere la sede interessata dal Piano di welfare, sede legale e/o unità operativa, localizzata in Toscana.

Il suddetto requisito dovrà risultare:

- per i singoli liberi professionisti, dal certificato o attestato di iscrizione all'albo, ordine o collegio professionale oppure dal "Certificato di attribuzione di partita IVA" rilasciato dall'Agenzia delle Entrate o dalla più recente dichiarazione di variazione attività MOD. AA) presentata e relativa ricevuta di presentazione;
- per le Associazioni di professionisti o Studi associati di professionisti, dal "Certificato di attribuzione di partita IVA" rilasciato dall'Agenzia delle Entrate o dalla più recente dichiarazione di variazione attività MOD. AA) presentata e relativa ricevuta di presentazione;
- per le Società tra professionisti (StP), le Società di professionisti o di ingegneria di cui all'articolo 66, comma 1, lettere b e c del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36, e le Società tra avvocati di cui alla Legge 247/2012, da visura camerale aggiornata;
- avere almeno 1 dipendente;
- per imprese, società tra professionisti etc. tenuti all'iscrizione alla CCIAA: essere regolarmente iscritti presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo;
- per i liberi professionisti: essere regolarmente iscritti ad albi, elenchi, ordini o collegi professionali ove obbligatorio per legge; o essere iscritti ad associazioni professionali inserite nell'elenco di cui alla L. 4/2013 e/o alla L. R. n. 73/2008; o essere iscritti alla Gestione Separata dell'INPS e in ogni caso in possesso di partita IVA attiva rilasciata da parte delle Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività e risultante dalla sezione anagrafica del cassetto fiscale;
- non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti laddove pertinente;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria;
- essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro;
- essere in regola con quanto previsto dal Codice per le pari opportunità (D.Lgs. 198/2006) da ultimo modificato dalla legge 162/2021;
- essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge n.68 del 12/03/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e ss.mm.ii. in materia di collocamento mirato ai disabili;

¹⁰ Imprese, enti pubblici economici, associazioni, liberi professionisti e in generale tutti i datori di lavoro con esclusione delle persone fisiche in qualità di datori di lavoro domestico

- essere in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime “de minimis”.
L’assenza di uno o più requisiti sopra indicati determina la non ammissibilità della proposta progettuale.

Art. 6 Dotazione finanziaria e tipologia di finanziamento

Risorse disponibili

Le misure di cui al presente Avviso sono finanziate con risorse PR FSE+ 2021-2027 Attività PAD 1.c.4, per la cifra complessiva di **7.570.949,85 euro** a valere sul bilancio gestionale 2023-2025.

Importo di progetto

L’importo concedibile per ciascun progetto ammonta a un **massimo di 25.000 euro**, di cui a titolo indicativo almeno l’80% per le azioni *1. Definizione di un Piano di welfare di conciliazione e 2. Attuazione delle misure previste dal Piano.*

Scheda preventivo

La scheda preventivo (o PED, Piano Economico di Dettaglio), che costituisce lo schema di riferimento finanziario sia in fase di predisposizione della candidatura che in fase di gestione e rendicontazione, dovrà essere compilata attraverso l’applicazione del Formulário on line di cui al successivo art.9.

Regime di aiuti

Il contributo si configura come aiuto de minimis ed è concesso nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia: Regolamento (UE) n.1407/2013; Regolamento (UE) n.316/2019, che modifica il n.1408/2013, nel caso in cui l’attività prevalente del soggetto economico riguardi la produzione primaria dei prodotti agricoli; Regolamento (UE) n.717/2014 se l’attività prevalente dell’impresa è nel settore della pesca e dell’acquacoltura; Regolamento (UE) n.360/2012 se l’impresa opera nei servizi di interesse economico generale.

Aiuti di Stato

I contributi, nel rispetto della normativa *de minimis* applicabile al soggetto beneficiario, sottostanno ai seguenti vincoli di cumulabilità:

- Reg. (UE) n.1407/2013 (aiuti di piccola entità destinati ad imprese operanti in qualsiasi settore ATECO ad eccezione dei settori della pesca, dell’acquacoltura e della produzione primaria di prodotti agricoli): l’impresa può beneficiare del contributo se non ha superato il limite massimo di € 200.000,00 negli ultimi tre esercizi finanziari¹¹, € 100.000,00 nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada;
- Reg. (UE) n.316/2019, che modifica il n.1408/2013 (aiuti de minimis nel settore agricolo): l’impresa può accedere al contributo se non ha superato il limite massimo di € 20.000,00 o in taluni casi 25.000 negli ultimi tre esercizi finanziari;
- Reg. (UE) n.717/2014 (aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura): l’impresa può accedere al contributo se non ha superato il limite massimo di € 30.000,00 negli ultimi tre esercizi finanziari;
- Reg. (UE) n.360/2012 (aiuti de minimis ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale): tali aiuti non devono essere notificati se l’importo totale concesso non supera i 500 000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

¹¹ Calcolati su base mobile ovvero prendendo in considerazione l’esercizio in cui si concede l’aiuto e i due precedenti

Inoltre, ai sensi del Reg. (UE) n.1060/2021, nel rispetto del principio di divieto del doppio finanziamento, non è possibile rimborsare più di una volta il medesimo costo, seppur a valere su fonti di finanziamento pubbliche di diversa natura.

Art. 7 Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese sostenute dai beneficiari di progetto correlate alle attività di cui all'art. 4. Il piano finanziario dei progetti, rappresentato dalla scheda preventivo di cui al precedente articolo, dovrà essere definito dai **Costi diretti ammissibili maggiorati di un tasso forfettario del 7% a copertura dei costi indiretti** (Regolamento UE 1060/2021 art.54, lett.a) come disciplinata nel Manuale per i beneficiari FSE+ 2021-2027 di cui alla D.G.R. n.610 del 5 giugno 2023, Allegato A Sezione B.

In particolare, il piano finanziario dovrà essere predisposto valorizzando - a costi reali - le sole voci di spesa riguardanti i costi diretti sotto indicati:

COSTI DIRETTI DI PERSONALE	ALTRI COSTI DIRETTI
B.2.1 DOCENZA/ORIENTAMENTO	B.2.7 Buoni servizi
- B.2.1.1 Docenti junior interni	- B.2.7.1 Servizi di cura
- B.2.1.2 Docenti senior interni	
- B.2.1.3 Codocenti interni	B.2.10 Costi per servizi
- B.2.1.4 Docenti junior esterni (fascia B)	
- B.2.1.5 Docenti senior esterni (fascia A)	
- B.2.1.6 Codocenti esterni/ docenti esterni (fascia C)	
B.2.3 Personale tecnico-amministrativo	
- B.2.3.1 Personale amministrativo esterno	
- B.2.3.6 Personale amministrativo interno	
B.4.7 Consulenti/ricercatori	

Art. 8 Scadenza e modalità di presentazione delle domande

L'Avviso è a sportello e le domande di finanziamento possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT e devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 31/12/2025.

In caso di esaurimento delle risorse, il Settore Lavoro si riserva la possibilità di chiudere l'Avviso attraverso la pubblicazione del decreto sul BURT e dandone tempestiva comunicazione sulle pagine web dedicate (<https://www.regione.toscana.it/-/welfareconciliazione>, <https://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/operazioni-di-importanza-strategica>).

La domanda, corredata della documentazione, di cui al seguente articolo, dovrà essere trasmessa tramite la piattaforma "Formulario di presentazione dei progetti FSE on line" previa registrazione al Sistema Informativo FSE all'indirizzo <https://web.rete.toscana.it/fse3>.

Si accede al Sistema Informativo FSE con l'utilizzo della Carta nazionale dei servizi (CNS) attiva oppure con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), per il cui rilascio si possono seguire le indicazioni della pagina open.toscana.it/spid.

I soggetti che accedono al portale <https://web.rete.toscana.it/fse3> e non sono registrati, al primo accesso dovranno compilare la sezione "Inserimento dati per richiesta accesso".

Le richieste di nuovo accesso al Sistema Informativo FSE dovrà essere presentata con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di scadenza dell'Avviso. Oltre tale termine non sarà garantita la possibilità di accesso al servizio.

La compilazione della domanda potrà avvenire in più sessioni di lavoro.

Tutti i documenti allegati alla domanda dovranno essere in formato .zip.

La trasmissione della domanda dovrà essere effettuata dal rappresentante legale del soggetto proponente cui verrà attribuita la responsabilità di quanto presentato. Le domande di finanziamento presentate con modalità diverse da quella descritte nel presente articolo non saranno ammesse a contributo.

Una volta inoltrata la domanda, l'applicativo darà evidenza della ricezione della stessa mediante l'assegnazione di un numero di protocollo e indicazione della data e dell'ora della sua presentazione. Completata tale operazione, sarà possibile scaricare la domanda presentata, in formato PDF.

Il soggetto che ha trasmesso la domanda tramite l'applicazione "Formulario di presentazione dei progetti FSE on line" può verificare in qualsiasi momento l'avvenuta protocollazione da parte di Regione Toscana.

Una volta trasmessa la domanda, i dati in essa inseriti non saranno più modificabili. Tuttavia, qualora dopo aver effettuato l'invio della stessa si rendesse necessario allegare documenti essenziali non caricati prima dell'invio, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda è possibile procedere ad una integrazione tramite la funzione Gestione Integrazioni, cliccando sull'icona allegati.

La procedura prevista per l'integrazione della documentazione non comporta una ri-presentazione della domanda e pertanto non viene assegnato un nuovo numero di protocollo.

Art. 9 Documenti da presentare

Una volta eseguita la compilazione del **formulario**, occorre allegare in formato zip, tramite lo stesso sistema on line, i seguenti documenti:

- A) **Domanda di finanziamento** (Allegato 1), firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente e presentata con marca da bollo da 16,00 euro;
- B) **Dichiarazione di affidabilità giuridico-economica-finanziaria e di rispetto della L. 68/99** (Allegato 2) compilata e firmata digitalmente dal soggetto proponente;
- C) **Formulario descrittivo di progetto** (Allegato 3) compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente;
- D) **Dichiarazione Aiuti de minimis** (Allegato 4) compilata in ogni sua parte e firmata digitalmente dal soggetto proponente
- E) in caso di esenzione dall'applicazione dell'imposta di bollo¹², **Dichiarazione di esenzione dall'assolvimento dell'imposta di bollo** (Allegato 5) firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente
- F) **Copia del documento di identità del richiedente** in corso di validità

I modelli in formato editabile delle dichiarazioni, di cui ai punti precedenti, sono reperibili alla sezione Allegati dell'Avviso scaricabili al seguente link

¹² L'assolvimento dell'imposta di bollo non è dovuto nel caso in cui ricorra un'ipotesi di esenzione ai sensi della normativa vigente.

<https://www.regione.toscana.it/-/welfareconciliazione>)

Si precisa che, secondo quanto stabilito dalla normativa recata dal D.P.R. 68/2005 e ss.mm.ii e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. “Codice dell’amministrazione digitale”) e ss.mm.ii. i servizi di rilascio della firma digitale possono essere esercitati esclusivamente dai gestori accreditati presso l’Agenzia per l’Italia Digitale che pubblica i relativi albi sul suo sito internet <http://www.agid.gov.it/>, alla pagina “prestatori di servizi fiduciari attivi in Italia”.

Pagamento dell’imposta di bollo

Il pagamento dell’imposta di bollo (euro 16,00) potrà essere effettuato on line mediante il portale di pagamento della Regione Toscana IRIS (<https://iris.rete.toscana.it>), o tramite il sistema PagoPA, o in alternativa, con F24, o mediante acquisto della marca da bollo presso un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate.

In quest’ultimo caso, nell’apposito campo del formulario andrà digitato il codice univoco indicato nel contrassegno e la data di emissione della marca; il legale rappresentante dell’ente proponente sarà tenuto a stampare il frontespizio della richiesta con apposta la medesima marca da bollo annullata e custodire la documentazione per i cinque anni successivi nel corso dei quali gli Enti preposti possono effettuare specifici controlli.

Non saranno ritenute valide le domande presentate con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando.

Art. 10 Definizioni e specifiche modalità attuative

Art. 10.1 Definizione delle priorità

L’Avviso, che nell’ambito del PR FSE+ 2021-2027 costituisce parte integrante di un’operazione di importanza strategica (Attività 1.c.4 Interventi innovativi a sostegno della conciliazione tra vita privata e professionale di donne e uomini), ha quali priorità **il rispetto del principio della parità di genere e la promozione di misure di conciliazione vita-lavoro**. I progetti ammessi a contributo, come indicato nel successivo art.11, dovranno risultare coerenti con le finalità dell’Avviso.

Art. 10.2 Altre modalità attuative

Durata dei progetti

I progetti proposti sul presente avviso dovranno concludersi **entro 18 mesi** a decorrere dalla data di stipula della convenzione, che rappresenta la data formale di avvio del progetto (salvo autorizzazione dell’Amministrazione all’avvio anticipato). Il soggetto attuatore è tenuto a dare avvio effettivo alle attività del progetto nei termini previsti dalla convenzione, e comunque non oltre 60 giorni dalla firma della stessa. Il mancato avvio potrà comportare la revoca del finanziamento.

Art. 11 Ammissibilità

I progetti sono ritenuti ammissibili alla valutazione se:

- pervenuti secondo le modalità previste agli artt. 8 e 9 dell’Avviso
- presentati da soggetti in possesso dei requisiti e delle caratteristiche di cui agli artt. 4 e 5
- compilati utilizzando l’apposito formulario online e la modulistica prevista dall’art. 9. Le domande non saranno ammesse se incomplete della documentazione di cui ai punti da A ad E dell’art. 9, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa/datore di lavoro. Sarà possibile, se

mancante, integrare la marca da bollo, effettuando il pagamento dell'imposta mediante il portale di pagamento della Regione Toscana IRIS (<https://iris.rete.toscana.it>) o tramite il sistema PagoPA, e il documento di cui al punto F del precedente art. 9.

I progetti per i quali è accertato il rispetto dei suddetti requisiti saranno sottoposti a successiva valutazione tecnica.

Art. 12 Valutazione tecnica

I progetti risultati ammissibili saranno valutati sulla base dei criteri di seguito indicati:

MACRO CRITERI	CRITERI	PUNTEGGIO MAX
1. Qualità e coerenza progettuale	Coerenza generale del progetto, chiarezza della logica progettuale e attenzione all'analisi dei fabbisogni di conciliazione	30
	Coerenza delle iniziative di conciliazione che si intendono mettere in campo rispetto alle caratteristiche e ai fabbisogni della popolazione aziendale	30
2. Innovazione e sostenibilità	Carattere innovativo delle azioni previste in materia di conciliazione rispetto al modello organizzativo attuale	15
	Strumenti per dare continuità all'operazione anche oltre il termine del progetto	25

Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100 punti. I progetti valutati saranno ammissibili a finanziamento se raggiungeranno il punteggio minimo di 60/100, di cui almeno 40 sul macro criterio 1. "Qualità e coerenza progettuale".

Art. 13 Istruttoria e approvazione delle proposte

La Regione approva la graduatoria dei progetti, impegnando le risorse finanziarie sino ad esaurimento delle somme disponibili di cui all'art. 6.

Le domande saranno istruite e valutate mensilmente da un nucleo di valutazione nominato dal dirigente responsabile e composto da personale competente in materia. In tale atto di nomina saranno precisate, oltre la composizione, le modalità di funzionamento. Al termine della valutazione e dell'attribuzione dei punteggi, sarà stilata la graduatoria dei progetti.

Nel caso in cui due o più progetti ottengano lo stesso punteggio, si terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo, attestato dal numero di protocollo assegnato a ciascuno.

Qualora nel corso dell'istruttoria si richiedesse l'integrazione dei documenti, il termine del procedimento amministrativo avrà decorrenza dalla fine del mese di ricezione delle integrazioni richieste, che dovranno pervenire entro 10 giorni, pena l'inammissibilità della domanda di contributo.

L'approvazione degli elenchi dei progetti, ammessi e non ammessi, avviene con decreto dirigenziale entro 90 giorni dalla fine del mese di riferimento in cui la richiesta di contributo è stata protocollata.

La Regione provvede alla pubblicazione degli elenchi sul BURT <http://www.regione.toscana.it/burt> e all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/-/welfareconciliazione>.

La pubblicazione sul BURT vale come notifica per tutti i soggetti proponenti. Non saranno effettuate comunicazioni individuali.

Avverso il presente avviso potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Nel caso in cui vengano accertate ulteriori disponibilità di fondi, anche a seguito di revoche, rinunce o economie sui progetti approvati, i suddetti fondi potranno essere assegnati a favore di progetti inseriti utilmente in graduatoria ma non finanziati per insufficienza delle risorse.

Art. 14 Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato e modalità di erogazione del finanziamento

Art. 14.1 Avvio e termine del progetto

Per la realizzazione dei progetti si procede alla stipula della convenzione fra soggetto attuatore e Amministrazione.

La convenzione tra la Regione Toscana e il beneficiario sarà stipulata entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURT della graduatoria.

Se il progetto prevede attività formative per le quali è previsto l'utilizzo di locali e attrezzature specifiche, il beneficiario, prima della stipula dell'atto di convenzione, provvede a individuarli e a darne apposita comunicazione all'Amministrazione, unitamente a una dichiarazione attestante la sussistenza dei nulla osta, permessi e autorizzazioni di impianti, locali ed attrezzature o, in mancanza, circa l'esistenza di perizie asseverate da professionisti abilitati, i quali ne attestano l'idoneità, utilizzando il modello di cui all'Allegato 8 dell'Avviso.

La data di avvio del progetto corrisponde alla data di sottoscrizione della convenzione - tra il soggetto richiedente il contributo e la Regione Toscana - e rappresenta il giorno a partire dal quale sono imputabili le spese di realizzazione dell'intervento (salvo autorizzazione dell'Amministrazione all'avvio anticipato).

Il progetto dovrà concludersi entro la data indicata nel cronoprogramma e comunque entro 18 mesi dall'avvio. Sarà cura del soggetto beneficiario comunicare con PEC la data di conclusione delle attività di progetto.

I soggetti beneficiari di interventi finanziati dal FSE+ 2021-2027 sono tenuti a fornire i dati di monitoraggio finanziario e fisico, relativi all'avanzamento delle attività dei progetti. A tale scopo possono accedere in lettura e parzialmente in scrittura ai dati contenuti nel Sistema informativo FSE relativi ai propri progetti.

L'Amministrazione che concede la sovvenzione inserisce i dati di dettaglio del progetto e delle attività.

Il soggetto beneficiario del progetto:

- nella fase di avvio, inserisce la data di inizio e le altre informazioni richieste dal SI FSE per ciascuna attività;
- in itinere, entro 10 giorni successivi alla scadenza della rilevazione trimestrale (al 31.03, al 30.06, al 30.09, al 31.12) inserisce e valida i dati finanziari (tramite inserimento e validazione dei giustificativi di spesa quietanzati e caricamento delle relative immagini) relativi ai pagamenti effettuati per l'attuazione del progetto e genera la comunicazione trimestrale delle spese che serve anche come richiesta di rimborso;

- in itinere, inserisce eventuali modifiche del PED di cui al par. B.5 della D.G.R. n. 610/2023;
- al termine, inserisce i dati conclusivi e genera il rendiconto finale del progetto sulla base dei giustificativi di spesa quietanzati inseriti nelle varie rilevazioni trimestrali e validati dalla Regione.

Il corretto e puntuale inserimento dei dati nel SI FSE è condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento.

Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di rispettare la tempistica di inserimento e validazione trimestrale delle spese. Il ritardo reiterato potrà comportare il mancato riconoscimento delle relative spese e nei casi più gravi la revoca del progetto.

Per quanto riguarda le tempistiche di alimentazione del SI FSE e il dettaglio della documentazione giustificativa per il monitoraggio/erogazione del finanziamento, si fa riferimento a quanto definito nell'ambito della DGR n. 610/2023 per l'intervento oggetto del presente Avviso.

Art. 14.2 Variazioni al progetto

L'attuazione del progetto dovrà avvenire nel rispetto dei tempi e delle modalità previste, nonché nel rispetto dei termini previsti dal presente articolo.

Eventuali variazioni relative alla durata, al cronoprogramma e ad altri elementi specifici previsti dal progetto, o relative al soggetto attuatore del progetto, dovranno essere comunicate alla scrivente amministrazione con pec all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it, dovranno essere motivate e potranno essere attuate previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale, pena il mancato riconoscimento delle spese ad esse relative.

Non sono ammissibili richieste di modifica riguardanti:

- le finalità generali del progetto e gli obiettivi previsti
- la percentuale dei costi forfettari applicabile
- le modifiche incrementali del totale dei costi diretti di personale e più in generale il finanziamento del progetto

Art. 14.3 Modalità di rendicontazione delle spese

La tabella che segue riporta per ciascuna azione le attività che possono essere previste dal progetto, le tipologie di spesa e relative voci di PED e la documentazione che il beneficiario dovrà fornire ai fini della rendicontazione delle spese oltre a quelle di cui al par. B.7 del Manuale per i beneficiari (Allegato A della DGR n. 610/2023).

Per informazioni specifiche relative alla rendicontazione delle spese si rimanda al Manuale per i beneficiari FSE+ 2021-2027 di cui alla DGR n. 610 del 5/6/2023, Allegato A Sezione B.

1. Definizione del Piano di welfare di conciliazione

Attività di analisi, redazione e monitoraggio del Piano di welfare

Attività previste:

- individuazione della popolazione aziendale
- analisi dei bisogni in termini di misure di conciliazione legati al ciclo di vita dei dipendenti/collaboratori
- ricognizione servizi già disponibili
- individuazione delle forme di partecipazione e coinvolgimento del personale

<ul style="list-style-type: none"> ◦ redazione del Piano, con indicazione di: <ul style="list-style-type: none"> - obiettivi e i risultati in termini di conciliazione vita-lavoro - misure di welfare di conciliazione coerenti con le necessità dei lavoratori - modalità di attuazione del piano -scelta provider, fornitori, enti locali, etc. - - strumenti di monitoraggio del piano - tempistica attuazione

Tipologie di spesa	Voci di PED	Documenti attestanti la prestazione
POSSIBILI SPESE: - impiego di personale interno - Incarico a consulente - incarico a società di consulenza	B.2.3.1 Personale amministrativo esterno B.2.3.6 Personale amministrativo interno B.2.10 Costi per servizi B.4.7.Consulenti/ricercatori	- Report sull'indagine dei bisogni in materia di welfare di conciliazione - Piano di welfare - Report attività informative interne svolte su welfare aziendale - Report di monitoraggio e valutazione sull'utilizzo delle misure di welfare

Attività formative, di consulenza o di accompagnamento

Attività previste:

Attività formative, di consulenza o di accompagnamento indirizzate alle figure apicali dell'organizzazione aziendale negli ambiti della gestione dei processi di innovazione organizzativa, del welfare management, della responsabilità sociale, della psicologia del lavoro, etc.

Tipologie di spesa	Voci di PED	Documenti attestanti la prestazione
POSSIBILI SPESE: - Incarico a docente - Incarico a consulente - incarico a società di consulenza/agenzia formativa	B.2.1 DOCENZA/ ORIENTAMENTO <ul style="list-style-type: none"> • B.2.1.1 Docenti junior interni • B.2.1.2 Docenti senior interni • B.2.1.3 Codocenti interni • B.2.1.4 Docenti junior esterni (fascia B) • B.2.1.5 Docenti senior esterni (fascia A) • B.2.1.6 Codocenti esterni/ docenti esterni (fascia C) B.2.3.1 Personale amministrativo esterno B.2.3.6 Personale amministrativo interno B.2.10 Costi per servizi	- Documentazione attestante l'attività formativa (ad es. registro firma, etc.), di consulenza o di accompagnamento

2. Attuazione delle misure previste dal Piano

Misure di flessibilità oraria/organizzativa

Attività previste:

- attivazione di lavoro agile/telelavoro
- organizzazione/ gestione del personale
- gestione e conservazione documentale

Tipologie di spesa	Voci di PED	Documenti attestanti la prestazione
POSSIBILI SPESE: - incarico a consulente - impiego di personale interno - incarico a società di consulenza	B.2.3.1 Personale amministrativo esterno B.2.3.6 Personale amministrativo interno B.2.10 Costi per servizi B.4.7.Consulenti/ricercatori	- Regolamento interno/ accordo individuale - Attestazioni della fruizione delle misure di flessibilità oraria/

		organizzativa
Servizi salva tempo (o time saving)¹³ e/o Servizi per la cura o l'assistenza ad anziani o familiari non autosufficienti o per l'educazione e istruzione dei figli (o servizi cost-saving)		
Attività previste: <ul style="list-style-type: none"> ◦ attivazione convenzioni dirette tra l'azienda e i fornitori di servizi ◦ accesso alla piattaforma web ◦ gestione e conservazione documentale, adempimenti fiscali, organizzazione/gestione dei servizi 		
Tipologie di spesa	Voci di PED	Documenti attestanti la prestazione
POSSIBILI SPESE: - Contratto/convenzione con provider - contratto/convenzione con fornitore servizi di cura - impiego di personale interno - rimborsi spese in busta paga per servizi cura	B.2.3.1 Personale amministrativo esterno B.2.3.6 Personale amministrativo interno B.2.10 Costi per servizi B.4.7.Consulenti/ricercatori B.2.7.1 Servizi di cura	- Regolamento interno/accordo individuale - Convenzioni attivate - Attestazioni della fruizione dei servizi
3. Costituzione di una Rete di welfare territoriale o inter-aziendale per la conciliazione		
Supporto/consulenza per costruire reti di welfare territoriale e beneficiare di misure di conciliazione condivise		
Attività previste: <ul style="list-style-type: none"> ◦ partecipazione alla rete ◦ definizione di accordi con rete di imprese su paniere di servizi per la conciliazione ◦ attivazione di convenzioni dirette tra l'azienda e i fornitori di servizi di conciliazione ◦ accesso alla piattaforma web 		
Tipologie di spesa	Voci di PED	Documenti attestanti la prestazione
POSSIBILI SPESE: - incarico a consulente - impiego di personale interno - incarico a società di consulenza	B.2.3.1 Personale amministrativo esterno B.2.3.6 Personale amministrativo interno B.2.10 Costi per servizi B.4.7.Consulenti/ricercatori	- Contratto di rete/accordo/protocollo attivato - Definizione dei servizi condivisi
4. Piano strategico UNI/PDR 125:2022		
Piano strategico finalizzato alla certificazione della parità di genere		
Attività previste: <ul style="list-style-type: none"> ◦ redazione di un Piano strategico orientato allo sviluppo di un ambiente di lavoro inclusivo in coerenza con la norma UNI/PDR 125:2022, recepita dal Ministero delle Pari Opportunità con decreto del 29 aprile 2022 		
Tipologie di spesa	Voci di PED	Documenti attestanti la prestazione
POSSIBILI SPESE: - impiego di personale interno - Incarico a consulente - incarico a società di consulenza	B.2.3.1 Personale amministrativo esterno B.2.3.6 Personale amministrativo interno B.2.10 Costi per servizi B.4.7.Consulenti/ricercatori	- Piano strategico

¹³ Servizi quali ad es. pratiche amministrative, operazioni bancarie, spesa pronta con consegna in azienda, servizio lavanderia/stireria, servizi di pulizia, etc.

Art. 14.4 Erogazione del finanziamento

L'erogazione del finanziamento pubblico avviene secondo le seguenti modalità:

- I. rimborsi trimestrali fino al 90% del finanziamento pubblico sulla base dei dati finanziari inseriti in itinere nel Sistema Informativo FSE;
- II. saldo, a seguito di comunicazione di conclusione e presentazione da parte del soggetto del rendiconto/documentazione di chiusura (incluso il report di monitoraggio e valutazione sull'effettivo utilizzo delle misure di welfare da parte delle lavoratrici/dei lavoratori) e del relativo controllo da parte dell'Amministrazione competente.

Il rendiconto dovrà essere presentato entro 60 giorni dalla conclusione del progetto. L'Amministrazione richiede la trasmissione del rendiconto esclusivamente in formato digitale. Il mancato rispetto del termine indicato, fatte salve eventuali proroghe autorizzate su richiesta motivata, costituisce una grave violazione degli obblighi imposti della normativa regionale e può costituire elemento sufficiente per la revoca del finanziamento, con l'obbligo conseguente di restituzione delle somme già erogate.

Qualora l'Amministrazione riscontri che il rendiconto consegnato non è correttamente organizzato procederà a rinviarlo al beneficiario, affinché questo proceda alla sua riorganizzazione e al successivo invio entro 10 giorni lavorativi.

Per il dettaglio della documentazione giustificativa delle spese/attività e della documentazione a rendiconto si rimanda a quanto previsto nel Manuale per i beneficiari (Allegato A alla D.G.R. n.610/2023) per la specifica modalità di rendicontazione associata all'intervento oggetto del presente Avviso (Costi diretti ammissibili + tasso forfettario del 7% a copertura dei costi indiretti).

Il mancato rispetto degli adempimenti da parte del soggetto attuatore (ad es. non rispetto degli obblighi contrattuali nei confronti dei lavoratori) può comportare la sospensione e revoca dell'accreditamento, secondo quanto previsto dalla stessa D.G.R. n. 1407 del 27/12/2016 e ss.mm.ii.

Per quanto non disposto dal presente avviso e per le norme che regolano la gestione delle attività si rimanda al Manuale per i beneficiari di cui alla D.G.R. n. 610/2023

Art. 14.5 Verifiche

In fase di realizzazione delle attività il soggetto attuatore dovrà fornire tempestivamente le informazioni e i dati necessari al monitoraggio dell'intervento. L'Amministrazione regionale può disporre in ogni momento controlli e verifiche sull'attuazione degli interventi ammessi a finanziamento, richiedendo riscontri documentali o effettuando verifiche in loco, con la facoltà di assumere iniziative utili ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure.

Art. 15 Informazione e pubblicità

I soggetti attuatori devono attenersi, in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali, a quanto disposto dall'Allegato IX del Regolamento (UE) 1060/2021, all'art. 47 in tema di uso dell'emblema UE, alle indicazioni contenute nel Manuale d'uso e al kit Loghi ufficiali del PR FSE+ 2021-2027 disponibili alla pagina <https://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/obblighi-di->

informazione-e-pubblicità. Nello specifico, al fine di assicurare la trasparenza, il riconoscimento e la visibilità del sostegno dei fondi UE, il beneficiario è tenuto al rispetto dell'art.50 "Responsabilità dei beneficiari" del Regolamento (UE) 1060/2021, che al par. 1 in sintesi impone al beneficiario di:

- a) fornire, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- c) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi;
- d) trattandosi di operazioni di importanza strategica, organizzare un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'Autorità di gestione del Programma.

Si sottolinea che, in applicazione di quanto previsto dal Reg. (UE) 1060/2021 (art. 50, comma 3) l'Autorità di Gestione applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata, se il beneficiario:

- non rispetta i propri obblighi di cui all'art. 47, riguardo l'uso dell'emblema dell'Unione in conformità dell'Allegato IX;
- non adempie a quanto sopra specificato (par. 1 dell'art. 50);
- non pone in essere azioni correttive.

L'autorità di gestione, almeno ogni quattro mesi, mette a disposizione del pubblico l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi sul proprio sito web a norma dell'art. 49 par. 5 del Reg. (UE) 1060/2021.

I materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità, prodotti dai beneficiari devono, su richiesta, essere messi a disposizione delle istituzioni, degli organi o organismi dell'Unione. All'Unione è concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano, in conformità dell'Allegato IX (art. 49 par. 6 del Reg. (UE) 1060/2021).

Inoltre, partecipando al presente bando tutti i soggetti finanziati accettano di venire inclusi nell'elenco delle operazioni, di cui all'art. 49 par. 5 del Reg. (UE) 1060/2021, che sarà pubblicato ed aggiornato almeno ogni quattro mesi sul sito della Regione¹⁴ e si impegnano a fornire le informazioni necessarie alla completa redazione dell'elenco suddetto.

Art. 16 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Le dichiarazioni sostitutive presentate sono sottoposte a controlli e verifiche da parte della Regione Toscana secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole

¹⁴ <https://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/elenco-beneficiari-e-operazioni>

dubbio. E' disposta la decadenza dal beneficio qualora, dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/2000, emerga la non veridicità delle dichiarazioni finalizzate ad ottenerlo, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.

Art. 17 Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)

I dati conferiti in esecuzione del presente atto saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, nel rispetto dei principi previsti all'Art. 5 del Reg. (UE) 679/2016 (GDPR). Titolare del trattamento è la Regione Toscana-Giunta Regionale (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze;

regionetoscana@postacert.toscana.it

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono i seguenti:

urp_dpo@regione.toscana.it

dpo@regione.toscana.it

I dati acquisiti in esecuzione del presente atto potranno essere comunicati ad organismi, anche dell'Unione europea o nazionali, direttamente o attraverso soggetti appositamente incaricati, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di controllo sulle operazioni che beneficiano del sostegno del FSE. Verranno inoltre conferiti nella banca dati ARACHNE, strumento di valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione europea per il contrasto delle frodi. Tale strumento costituisce una delle misure per la prevenzione e individuazione della frode e di ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell'Unione, che la Commissione europea e i Paesi membri devono adottare ai sensi dell'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). I dati acquisiti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento Settore Lavoro per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

L'interessato ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati urp

urp_dpo@regione.toscana.it

dpo@regione.toscana.it

Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità

<https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>

In ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento UE 2016/679 rispetto al trattamento di dati personali, i rapporti tra i soggetti coinvolti saranno regolati nella convenzione come tra Titolari Autonomi, così come previsto all'Allegato B del Decreto Dirigenziale 387/2023. Il beneficiario è tenuto a dare ai partecipanti l'informativa sul trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016, riportata nell'allegato 10 al presente avviso.

Art. 18 Reclami

Presso la Regione Toscana è istituito per il PR FSE + 2021-2027 un Punto di contatto (<https://www.regione.toscana.it/-/programma-regionale-fondo-sociale-europeo-plus-il-punto-di-contatto-ufficiale-e-altri-contatti>) con il compito di ricevere ed esaminare eventuali reclami riguardanti il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e, se del caso, di coinvolgere gli organismi competenti per materia anche al fine di individuare le opportune misure correttive da sottoporre all'AdG.

I soggetti interessati possono pertanto presentare reclamo secondo le procedure e con la modulistica pubblicata sul sito della regione.

Inoltre, il beneficiario, in caso di reclamo che riguardi il progetto di cui è responsabile, dovrà fornire le informazioni richieste e collaborare nell'attuazione di eventuali misure correttive indicate dall'Amministrazione.

Art. 19 Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il Settore Lavoro, Dirigente Dott. Simone Cappelli, pec regionetoscana@postacert.toscana.it.

Art. 20 Informazioni sull'avviso

Il presente avviso è reperibile sul sito <https://www.regione.toscana.it/-/welfareconciliazione> oppure all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/operazioni-di-importanza-strategica>. Informazioni possono inoltre essere richieste tramite mail: welfare.conciliazione@regione.toscana.it

ALLEGATI

1. Modello Domanda di finanziamento
2. Modello Dichiarazione di affidabilità giuridico-economico-finanziaria e di rispetto della L.68/99 e s.m.i
3. Modello Formulario descrittivo
4. Istruzioni per la compilazione del Formulario on line
5. Dichiarazione de minimis ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. artt. 46- 47
6. Istruzioni per le imprese per la compilazione delle dichiarazioni de minimis
7. Schema tipo di Convenzione per la realizzazione del Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo
8. Dichiarazione per i locali non registrati ai sensi della DGR n. 1407/2016 e ss.mm.ii